

Cassazione civile sez. III, 07/12/2024, n.31436

Fatto
RILEVATO CHE

â?? Ga.Gi. proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso lâ??atto di precetto notificatogli il 3/11/2020 da (*omissis*) Srl â?? e, per essa dalla mandataria (*omissis*) Spa â?? congiuntamente e in base al decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo) n. 12309, emesso dal Presidente del Tribunale di Roma il 5/6/1995 nei confronti di Ga.Fe., di cui lâ??opponente era erede;

â?? per quanto qui rileva, il Tribunale di Roma â?? con la sentenza n. 15767 del 26/10/2022 â?? respingeva il motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. proposto dal Ga.Gi., il quale aveva eccepito che il precetto gli era stato notificato unitamente al menzionato titolo esecutivo, senza rispettare il termine minimo di dieci giorni prescritto dallâ??art. 477, comma 1, c.p.c.;

â?? per rigettare lâ??opposizione il giudice di merito â?? richiamata la decisione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015, Rv. 636290-01 (â??Lâ??art. 477 c.p.c. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano giÃ stati notificati sia lâ??uno che lâ??altro. Tale obbligo sussiste invece se alla persona poi defunta non sia stato notificato nÃ© lâ??uno nÃ© lâ??altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.â??) â?? rilevava che lâ??opponente non aveva dedotto lâ??originario difetto di notifica del titolo esecutivo e/o del precetto al de cuius;

â?? avverso tale decisione Ga.Gi. proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;

â?? resisteva con controricorso (*omissis*) Spa, quale mandataria di (*omissis*) Srl;

â?? il ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c.;

â?? allâ??esito della camera di consiglio del 9/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dellâ??ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dellâ??art. 380-bis. 1, comma 2, c.p.c.

Diritto
CONSIDERATO CHE

â?? Con lâ??unico motivo dâ??impugnazione, il ricorrente deduce, ai sensi dellâ??art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., â??in relazione agli artt. 477 cpc e 2697 c.c., violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in materia di individuazione dellâ??onere di allegazione spettante alle parti, con specifico riferimento allâ??ipotesi di opposizione agli atti esecutivi per il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dallâ??art. 4771 c. c.p.c., per avere la sentenza

impugnata onerato l'opponente anzich  l'opposto, dell'allegazione del difetto originario della notifica al de cuius del titolo esecutivo e del precetto;

in altri termini, il ricorrente sostiene l'erroneit  della decisione del giudice di merito, il quale ha onerato il destinatario del precetto che deduce la violazione dell'art. 477, comma 1, c.p.c. dell'onere di allegare la mancata notificazione al de cuius del titolo esecutivo e dell'atto di intimazione;

la censura   fondata;

rispetto alla denunciata mancanza dello spatium temporis (di dieci giorni minimo) prescritto dalla succitata disposizione, dimostrata dal deposito del precetto notificato all'erede unitamente al titolo formato contro il de cuius, sarebbe spettato al creditore opposto l'onere di allegare e dimostrare l'inapplicabilit  dell'art. 477, comma 1, c.p.c. in ragione della previa notifica di entrambi gli atti prodromici al de cuius, ovviamente prima dell'apertura della successione; trattasi, infatti, di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, interessato a farla valere;

la controricorrente afferma, infondatamente, l'inammissibilit  del ricorso per avere il ricorrente mancato di indicare in quale parte dell'atto introduttivo del processo definito con la sentenza 15767/2022 egli avrebbe contestato l'omessa notifica del titolo esecutivo e/o del precetto al de cuius Ga.Fe.; circostanza che, per quanto gi  esposto, doveva essere dedotta dalla creditrice opposta;

la medesima controricorrente sostiene, inoltre, che la decisione impugnata si fonda sull'art. 115 c.p.c. e sull'omessa contestazione, da parte dell'opponente, dell'intervenuta notifica al de cuius: l'argomentazione   infondata, sia perch  non consta che il giudice di merito abbia fatto applicazione della citata norma, vieppi  perch  non risulta che la creditrice opposta abbia mai affermato nei propri atti giudiziali (e, invero, nemmeno nel precetto notificato, al quale non pu  comunque attagliarsi l'art. 115 c.p.c., trattandosi di atto stragiudiziale) di aver notificato l'atto di intimazione al de cuius Ga.Fe.;

il mancato rispetto del termine ex art. 477, comma 1, c.p.c. pregiudica in maniera autoevidente il diritto dell'erede intimato (trattandosi, appunto, di un onere formale imposto a garanzia della legittimit  dell'azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore), come statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015), sicch  come pi  volte statuito da questa Corte in relazione ad altri vizi autoevidenti (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023, Rv. 669114-01, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 903 del 09/01/2024, Rv. 669741-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 15/05/2024, Rv. 671165-01) non   necessario allegare, con l'opposizione agli atti esecutivi, uno specifico pregiudizio patito;

â?? ciÃ² non toglie, tuttavia, che il vizio denunciato possa risultare irrilevante â?? in applicazione dellâ??art. 156, comma 3, c.p.c. â?? in conseguenza del raggiungimento, con altre modalitÃ , del medesimo scopo sotteso alla disposizione dellâ??art. 477, comma 1, c.p.c.: in particolare, lâ??odierna resistente deduce che la conoscenza della pretesa creditoria avanzata nei confronti del de cuius derivava allâ??opponente in ragione di pregresse controversie a cui questâ??ultimo aveva partecipato unitamente al dante causa e dellâ??intervento spiegato nella procedura esecutiva contro Ga.Gi. in forza del medesimo titolo esecutivo;

â?? si tratta di circostanze che richiedono un accertamento in fatto e una valutazione di merito, adempimenti demandati al giudice del rinvio;

â?? in accoglimento del motivo dâ??impugnazione, perciÃ², la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per nuovo esame, nonchÃ© per la regolazione delle spese del giudizio, incluse quelle di legittimitÃ .

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimitÃ .

CosÃ¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2024.

Campi meta

Massima :

Nell'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi del debitore deceduto avverso il precetto (e il conseguente pignoramento) per mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 477, comma 1, c.p.c., Ã onere del creditore opposto allegare e dimostrare che la citata disposizione Ã inapplicabile in ragione della previa notifica degli atti prodromici al de cuius, trattandosi di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, e non Ã necessario che gli eredi intimati allegino uno specifico pregiudizio patito, oltre a quello insito nel mancato rispetto del termine.

Supporto Alla Lettura :

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

L'opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall'art. 617 c.p.c., Ã quel tipo di opposizione nella quale si contesta la regolaritÃ di uno o piÃ¹ atti facenti parte del procedimento, a differenza dell'opposizione all'esecuzione nella quale si contesta lâan della pretesa esecutiva. Si tratta di un rimedio pensato dal legislatore per far valere vizi formali dei singoli atti del processo, esteso non solo al debitore, ma anche all'intervento dei creditori ed ai terzi che possano aver subito un pregiudizio dalle fasi del procedimento esecutivo. La legge 80/2005 ha fissato in 20 giorni il termine per proporre lâopposizione agli atti, si tratta di un termine perentorio e come tale non puÃ² essere prorogato nÃ sospeso durante le ferie giudiziali, con la conseguenza che la tardivitÃ dell'opposizione sarÃ rilevabile dâufficio. Il momento in cui inizia a decorrere il termine va individuato con riferimento alla conoscenza che il soggetto interessato abbia dell'atto stesso. In caso di mancata presentazione dell'opposizione lâeventuale vizio dello svolgimento dell'attivitÃ esecutiva Ã sanato.